

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 93-11920

**Piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici per la stagione venatoria 2009/2010. Approvazione e disposizioni per il prelievo.**

A relazione dell'Assessore Taricco:

Vista la L.R. 4 settembre 1996 n. 70;

visti in particolare gli artt. 17 e 18 della citata l.r. 70/1996;

vista la D.G.R. n. 34-11613 del 15.6.2009 con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2009/2010;

considerato che l'art. 44, comma 4, della l.r. 70/96 prevede l'esercizio dell'attività venatoria alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo e subordinatamente all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi, volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

considerato che il citato art. 44 della l.r. 70/96, così come il calendario venatorio 2009/2010 approvato, prevedono anche il prelievo della specie cinghiale;

dato atto che il cinghiale può essere prelevato sia attraverso le modalità utilizzate per la caccia di selezione, sia attraverso la normale attività di caccia tradizionale, singola o a squadre, prevista dalle disposizioni del calendario venatorio e dalla normativa vigente;

visti i piani di prelievo relativamente ai Comprensori alpini in cui è attuata la caccia di selezione al cinghiale e le relative giornate previste, contenuti nell'allegato G parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

vista la D.G.R. n. 21-6685 del 22 luglio 2002 con cui la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 70/96, ha istituito l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica per le attività di supporto tecnico alla Giunta nel coordinamento della pianificazione faunistica, territoriale e ambientale;

vista la D.G.R. n. 37-6385 del 9/7/07 "*Linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici in Regione Piemonte*", che rimanda l'istruttoria tecnica dei piani di prelievo all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica;

considerato che le stesse Linee guida sono state redatte in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex INFS) e formalmente condivise nell'ambito di un protocollo di intesa fra la Regione e l'Istituto siglato in data 4 luglio 2007;

vista la D.G.R. n. 65-11893 del 28.7.2009, con la quale sono stati approvati i Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici (PPGU) negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini (CA), relativi al quadriennio 2009-2013;

considerata l'istruttoria tecnica effettuata dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica i cui esiti sono stati comunicati con nota n.18678/DB11000 del 20.7.2009, da cui si evince che lo stesso ha:

- esaminate le risultanze dei censimenti e le proposte con le quali i Presidenti dei CA hanno richiesto l'autorizzazione al prelievo selettivo delle specie: cervo, capriolo, daino, muflone e cinghiale nel territorio di competenza;
- valutata la rispondenza delle modalità di censimento in ciascun distretto e per ciascuna specie, ai contenuti delle Linee guida regionali;
- verificata la corrispondenza delle richieste con le disposizioni delle Linee guida e con gli obiettivi gestionali dei PPGU approvati;

preso atto, infine, che nell'analizzare le proposte di piano di prelievo per la stagione venatoria 2009-2010 l'Osservatorio "ha tenuto conto dei risultati dei censimenti, dei piani di prelievo e degli abbattimenti dell'ultimo decennio" ed in particolare delle "abbondanti e prolungate precipitazioni nevose avvenute nell'inverno e nella primavera che hanno influenzato in maniera

consistente, in alcuni contesti territoriali dei Comprensori alpini e per alcune specie, la mortalità degli animali”;

considerato che, con lettera del 22.07.2009, prot. 18844/DB1111, è stato richiesto all’ISPRA un parere in merito ai piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici per la stagione venatoria 2009-2010, e sulle relative variazioni di calendario, peraltro anticipati via e-mail in data 15.07.2009;

tenuto conto che le schede predisposte dall’Osservatorio ed inviate all’ISPRA per l’acquisizione del prescritto parere riportano, tra l’altro, anche le variazioni dei periodi dell’esercizio venatorio proposti dai Comitati di gestione;

verificato che i termini stabiliti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1, lett. f) della citata L.R. 70/96, fermo restando il divieto all’esercizio venatorio nelle giornate di domenica del mese di agosto;

tenuto conto che l’ISPRA, con lettera prot. n. 032158 del 28/07/09 ha espresso parere positivo in relazione ai piani di prelievo e ai periodi di caccia proposti;

visto che la D.G.R. n. 37-6385 del 9/7/07 “*Linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici in Regione Piemonte*”, indica, tra gli obiettivi prioritari della gestione venatoria dei ruminanti selvatici in Piemonte, i seguenti:

a) la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;

b) il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;

viste le proposte di variazione del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96 avanzate dai Comitati di gestione di ATC e CA;

ritenuto che le stesse costituiscano accorgimenti tecnici-operativi atti ad ottimizzare lo sforzo di caccia finalizzato al completamento dei piani di prelievo selettivo per il conseguimento degli obiettivi prioritari sopra menzionati;

ritenuto, pertanto, di accogliere le medesime in misura pari a quella accordata nella trascorsa stagione venatoria o superiore in rapporto ai dati di censimento ed in presenza di un accertato incremento dei danni nel triennio 2006/2008 e/o di adeguata motivazione (tabelle H/1 e H/2);

ritenuto, inoltre, di stabilire che il cacciatore che esercita l’attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo selettivo agli ungulati in un solo ambito;

sentito in merito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica nella riunione del 22 luglio 2009;

tenuto conto che il PPGU del CA VC1 è pervenuto il 22.07.2009 e che pertanto non si può procedere alla sua approvazione in tempo utile mentre il PPGU del CA VCO 3 non è stato ancora presentato;

ritenuto, comunque, di approvare i piani di prelievo selettivo proposti dai suddetti CA condizionandone l’attuazione all’invio ed all’approvazione dei rispettivi PPGU, il cui contenuto potrà comportare altresì la variazione del piano approvato con il presente provvedimento;

ritenuto, pertanto, di autorizzare, così come riportato negli Allegati B, C, D, E, F, G, H/1 e H/2 alla presente deliberazione per farne parte integrante:

- i piani di prelievo selettivo delle specie camoscio, cervo, capriolo, daino, muflone e cinghiale per la stagione 2009-2010;

- la modifica dei termini del periodo dell’esercizio dell’attività venatoria;

- la variazione del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96.

Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’art. 29 della l.r. 70/1996 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000;

atteso che è necessario prevedere specifiche disposizioni per l’organizzazione e le modalità di prelievo della caccia di selezione agli ungulati ruminanti, contenute nell’Allegato A, a corredo della presente deliberazione quale parte integrante;

considerato che i Comitati di gestione dei CA e degli ATC autorizzati devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di prelievo selettivo prima dell'inizio della relativa apertura, e della chiusura dell'attività venatoria a quelle classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 7 "Pubblicità degli atti" del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 34-11613 del 15.6.2009;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di approvare le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i piani di prelievo selettivo delle specie camoscio, cervo, capriolo, daino, muflone e cinghiale, le variazioni del carniere stagionale (fermo restando il limite di un solo capo al giorno) e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportati negli Allegati B, C, D, E, F, G, H/1 e H/2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare i piani di prelievo selettivo proposti dai CA VC1 e VCO 3 condizionandone l'attuazione all'invio ed all'approvazione dei rispettivi PPGU, e stabilendo fin d'ora che, in relazione alle eventuali modifiche che si renderà necessario apportare ai relativi contenuti, i piani in questione potranno subire variazioni;
- di stabilire che il cacciatore che esercita l'attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo selettivo agli ungulati in un solo ambito.

Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all'art. 29 della l.r. 70/1996 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato